

# SCHEMA TECNICA

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON RISCOSSI DAI CLIENTI FINALI E GIÀ VERSATI ALLE IMPRESE DISTRIBUTTRICI

32/2021/R/eel (\*)

Con la delibera 32/2021/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) approva il "Meccanismo di riconoscimento degli Oneri generali di Sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributtrici", volto a riconoscere un'adeguata e proporzionale compensazione ai venditori degli Oneri generali di Sistema (OGdS) già versati alle imprese distributtrici rispetto all'eventuale mancato incasso da parte dei clienti finali inadempienti.

Il Meccanismo è istituito relativamente al periodo compreso tra l'anno 2016 (entrata in vigore del Codice di rete tipo) e fino all'adozione di specifici interventi, anche di carattere legislativo, finalizzati ad una diversa gestione della catena di riscossione degli OGdS e del sistema di garanzie a essa correlato.

Al fine di minimizzare gli impatti sul Sistema ovvero sui clienti finali tutti, l'impianto del Meccanismo dispone che tutti i soggetti coinvolti siano responsabilizzati alla massima efficienza nella gestione del credito, prevedendo che il relativo livello di efficienza incida sulle determinazioni del riconoscimento.

La delibera 32/2021/R/eel, completa il procedimento di ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, concludendo il procedimento avviato con la delibera 109/2017/R/eel. L'Autorità si è trovata infatti con la necessità di individuare un equilibrio e un bilanciamento ragionevole tra una pluralità di interessi ed esigenze che risultano meritevoli di tutela in base a disposizioni di legge diverse:

- (i) la necessità di non far gravare sull'utente del trasporto l'onere e il rischio connesso agli OGdS non riscossi dai clienti finali;
- (ii) la finalità di garantire l'effettiva ed efficiente esazione del gettito relativa agli OGdS;
- (iii) la necessità di promuovere l'efficienza dell'utente del trasporto nello svolgimento delle responsabilità attribuite dalla legge in tema di esazione degli OGdS;
- (iv) la necessità di contenere i costi sostenuti dalla generalità dei consumatori finali;
- (v) l'esigenza di promuovere l'efficienza dell'erogazione del servizio di trasporto.

Tenuto conto di quanto sopra, il Meccanismo istituito dalla delibera 32/2021/R/eel (che segue il DCO 445/2020/R/eel) stabilisce in particolare:

### a) soggetti partecipanti

Come prospettato nel DCO 445/2020/R/eel, l'unico soggetto ammesso alla partecipazione al Meccanismo è l'utente del trasporto, in quanto è l'utente del trasporto l'unica controparte contrattuale su cui incombe l'obbligo di versare gli OGdS alle imprese distributtrici per l'accesso al sistema (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99).

### b) ambito di applicazione

L'utente del trasporto ha facoltà di partecipare al Meccanismo (presentando apposita istanza di partecipazione alla CSEA) in relazione agli OGdS non riscossi relativi a:

- contratti di trasporto in essere,
- contratti di trasporto risolti (anche in tal caso, l'utente del trasporto ha diritto al riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributtrici, ma nella liquidazione la CSEA riconoscerà solo il saldo tra gli OGdS di cui al Meccanismo e:

- gli ammontari relativi agli OGdS riconosciuti dalla CSEA alle imprese distributrici nell'ambito del *Meccanismo* di reintegro di cui alla delibera 50/2018/R/eel);
- gli eventuali ulteriori ammontari relativi agli OGdS non versati alle imprese distributrici.

I tipi di contratti di trasporto per i quali l'utente può partecipare al *Meccanismo* sono relativi al:

- *mercato libero*,
- *servizio di tutele gradual*i (solo clienti finali disalimentabili),
- *servizio di salvaguardia* (solo clienti finali disalimentabili).

### c) Sessioni annuali di partecipazione

L'utente del trasporto partecipante al *Meccanismo* potrà annualmente scegliere alternativamente il riconoscimento tra:

- *regime ordinario*

L'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto nel regime ordinario comprende:

- 1) gli *OGdS Non Riscossi* che rispettano particolari condizioni (es: relativi a fatture scadute da 12 mesi, per le quali la controparte commerciale ha provveduto alla costituzione in mora seguendo specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito etc.)
- 2) gli *OGdS Rinunciati* nell'ambito di accordi transattivi, di cessione o di ristrutturazione con le stesse condizioni del *Meccanismo* di cui alla delibera 50/2018/R/eel.

- *regime semplificato*

L'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto nel regime semplificato è determinato mediante la stima degli *OGdS Non Riscossi Dichiarati* effettuata rispetto ai valori riscontrabili nella situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi della regolazione sull'*unbundling contabile* (TIUC) e nei bilanci di esercizio approvati.

### d) Sessione anno 2021 relativa agli anni da 2016 a metà 2020 (cd. "Progresso")

L'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto è quantificato con le stesse modalità delle sessioni annuali seguenti (regime ordinario e regime semplificato) ma con la decurtazione del *Fattore recupero della morosità* (c.d.: "*rec.Pricing*"); ciò in quanto è ragionevole assumere che un soggetto economico che opera nel mercato elettrico con la dovuta prudenza e diligenza professionale recuperi, nella sua attività di *pricing*, anche i costi della morosità attesa relativa agli OGdS.

I valori fissati nel *Meccanismo*, applicabili dall'1 gennaio 2016 e fino al 24 maggio 2016 (data di pubblicazione della sentenza del CdS 2182/2016) sono i seguenti:

- i. 0,60 €/POD per i clienti domestici,
- ii. 4,00 €/POD per i clienti finali Altri Usi titolari di punti di prelievo in Bassa Tensione (BTAU),
- iii. 0,50 €/MWh per i clienti finali titolari di punti di prelievo in Media Tensione (MT),
- iv. 0,15 €/MWh per i clienti finali titolari di punti di prelievo in Alta e Altissima Tensione (A-AAT).

Infine la delibera 32/2021/R/eel conferma, come già disposto dalla delibera 109/2017/R/eel, che la garanzia che l'utente del trasporto è tenuto a prestare all'impresa distributtrice a copertura dell'obbligo di pagamento degli OGdS continui a essere dimensionata a un valore che rappresenta la miglior stima degli importi normalmente riscossi dagli operatori e che tale valore, sia aggiornato con cadenza biennale dall'Autorità in base all'andamento del valore dell'*unpaid ratio* nelle zone del Paese in cui la morosità si attesta su livelli mediamente più elevati.

(\* La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale